

*Regolamento unico
di gestione semplificato
dei fondi comuni di
investimento mobiliare
aperti armonizzati
del sistema BCC*

Investiper Obbligazionario Breve Termine
Investiper Obbligazionario Globale
Investiper Bilanciato 50
Investiper Azionario Euro
Investiper Bilanciato 25
Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti
Investiper Etico Bilanciato
Investiper Azionario Globale
Investiper Italia PIR25
Investiper Italia PIR50
Investiper Azionario Futuro
Investiper Azionario Paesi Emergenti

Indice

A) Scheda identificativa	3
B) Caratteristiche del prodotto	5
1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE	5
1.1. <i>Parte relativa a tutti i fondi</i>	5
1.2. <i>Parte specifica relativa a ciascun fondo</i>	7
1. INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE	7
2. INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	8
3. INVESTIPER BILANCIATO 50.....	8
4. INVESTIPER AZIONARIO EURO	9
5. INVESTIPER BILANCIATO 25.....	10
6. INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI.....	11
7. INVESTIPER ETICO BILANCIATO	12
8. INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE.....	13
9. INVESTIPER ITALIA PIR25	14
10. INVESTIPER ITALIA PIR50	15
11. INVESTIPER AZIONARIO FUTURO	16
12. INVESTIPER AZIONARIO PAESI EMERGENTI	17
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE	18
3. REGIME DELLE SPESE	19
3.1. <i>Spese a carico dei Fondi</i>	19
3.2. <i>Oneri a carico dei singoli partecipanti</i>	22
C) Modalità di funzionamento	24
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO	24
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	32
III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI	33
IV. SPESE A CARICO DELLA SGR	33
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE	33
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE	34
VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	36
VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO	36

A) Scheda identificativa

Il presente Regolamento Unico Semplificato è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 27 marzo 2012 e approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0492384/12 del 5 giugno 2012 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 9 gennaio 2020. Le modifiche apportate al Regolamento Unico Semplificato non sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientrano tra i casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento Unico Semplificato si compone di tre parti:

- A. Scheda identificativa;
- B. Caratteristiche del prodotto;
- C. Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	<p>OICVM aperti non riservati (di seguito "Fondi" e, ciascuno di essi "Fondo"), denominati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Investiper Obbligazionario Breve Termine• Investiper Obbligazionario Globale• Investiper Bilanciato 50• Investiper Azionario Euro• Investiper Bilanciato 25• Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti• Investiper Etico Bilanciato• Investiper Azionario Globale• Investiper Italia PIR25• Investiper Italia PIR50• Investiper Azionario Futuro• Investiper Azionario Paesi Emergenti <p>Per i Fondi Investiper Italia PIR25 e Investiper Italia PIR50 sono previste due classi di quote, denominate quote di classe "N" e quote di classe "PIR". Le classi presentano le caratteristiche indicate nella parte B) del regolamento di gestione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.</p> <p>La durata dei Fondi è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, almeno cinque anni prima della scadenza.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.P.A. (di seguito "Società di Gestione del Risparmio" o "SGR"), iscritta al n. 9 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), con sede legale in Milano, via Carlo Esterle n. 9/11, appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.</p> <p>Il sito Internet della SGR è: www.bccrisparmioeprevidenza.it</p>

<p>Depositario</p>	<p>BFF Bank S.p.A. (il “Depositario”), con Sede Legale in Milano, Via Domenichino 5, 20149, e Sede Operativa in Via Anna Maria Mozzoni 1.1, iscritta al n. 5000.5 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la sede del Depositario in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: www.bffgroup.com</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario di ciascuna quota è determinato con cadenza giornaliera, nei soli giorni lavorativi e di Borsa Nazionale aperta.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet della SGR: www.bccrisparmioeprevidenza.it</p> <p>Sul medesimo sito è inoltre pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento Unico Semplificato si compone di tre parti:

- A. Scheda identificativa;
- B. Caratteristiche del prodotto;
- C. Modalità di funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1. Parte relativa a tutti i Fondi

1. L'oggetto, la politica d'investimento e le altre caratteristiche di ciascun Fondo sono descritte alla successiva Sez. 1.2.
2. I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
3. La valuta di denominazione di tutti i Fondi è l'Euro.
4. La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli azionari, mentre di norma sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso, per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua. Inoltre, le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera sono più sensibili di quelle relative a strumenti finanziari espressi in Euro, a causa della volatilità del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui è denominato lo strumento finanziario. La variabilità del valore unitario della quota del Fondo è, in ogni caso, determinata dall'andamento dei mercati in cui sono investite le attività del Fondo stesso; conseguentemente, non può essere garantito alcun livello di rendimento predefinito.
5. I Fondi effettuano investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 e nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del TUF, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Asso-gestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi, indicati nel presente Regolamento. Ai fini di cui al precedente Paragrafo, possono essere considerati quotati gli strumenti finanziari destinati a quotazione considerati equipollenti ai titoli quotati ai sensi della normativa per tempo vigente.
6. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo Paragrafo 1.2 circa l'indirizzo e la politica degli investimenti, può essere investito anche in:
 - I. strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - II. strumenti finanziari del mercato monetario non quotati;
 - III. depositi bancari;
 - IV. strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% (trentacinque per cento) delle sue attività in quanto emessi da Stati aderenti all'O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% (trenta per cento) delle attività del Fondo;
 - V. parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), anche gestiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole

partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquistare siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In ogni caso, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. È esclusa la possibilità di investimento in quote di fondi chiusi e in fondi di tipo speculativo (es. *hedge funds, highly leveraged institutions*, ecc.).

7. Salvo quanto più specificamente previsto dalla politica di investimento di ciascun Fondo al successivo Paragrafo 1.2, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nel rispetto della vigente normativa, per finalità sia di investimento sia di copertura. La SGR si riserva di operare in titoli strutturati in via residuale. L'utilizzo di strumenti derivati e titoli strutturati implica l'assunzione di ulteriori rischi specificamente collegati al rischio di mercato, ai rischi di gestione, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di errori di prezzo o impropria valutazione dei derivati e al rischio che i derivati possano non essere perfettamente correlati con gli attivi, i tassi di interesse e gli indici sottostanti. L'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento consente, inoltre, di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (cd. effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito.
8. La SGR, salvo diversa indicazione espressamente riportata nella politica di investimento di ciascun Fondo, ha facoltà di utilizzare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla vigente normativa, strumenti di copertura del rischio di cambio e/o tecniche negoziali finalizzate sia alla copertura dei rischi di portafoglio, sia ad una efficiente gestione dell'esposizione al rischio sui mercati di riferimento.
9. La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio *WM/Reuters* rilevati giornalmente alle ore 16 di Londra e pubblicati dai maggiori *data-provider*.
10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
11. La SGR potrà acquistare per conto dei Fondi beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.
12. La SGR non potrà negoziare beni o titoli con altri fondi gestiti dalla medesima.
13. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti ai Fondi (di seguito, i "**Partecipanti**").
14. Coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo descritta al successivo Paragrafo 1.2, la SGR si riserva la facoltà di effettuare operazioni di prestito titoli, riporto, pronti contro termine ed altre assimilabili per una efficiente gestione di portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti delineati dalla vigente normativa.
15. Per i Fondi Investiper Italia PIR25 e Investiper Italia PIR50 sono previste due classi di quote denominate quote di classe "N" e quote di classe "PIR". che si differenziano per le modalità di partecipazione. Le quote di classe "PIR" rientrano tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al combinato disposto delle previsioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla Legge 19 dicembre

2019, n.157. La classe "PIR" è destinata esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) e può essere ammessa solo su posizione monointestata, intestata a persona fisica residente fiscalmente nel territorio dello Stato italiano. Per ogni singolo partecipante, la sottoscrizione di quote di classe "PIR" dei fondi è consentita, per un importo non superiore a 30.000 euro in ciascun anno solare al netto delle eventuali commissioni di sottoscrizione applicate e dei diritti fissi. I versamenti complessivi comunque non possono superare i 150.000 euro. In caso di versamenti superiori a tali soglie, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di classe "N" del rispettivo fondo, alle quali non è applicabile il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo integrata dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157.

1.2. Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1. INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE

1. È un Fondo Obbligazionario Flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel breve periodo (1-2 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento, fatto salvo il limite di *duration* media massima del portafoglio, fissato a 2 anni. Il fondo presenta un livello di rischio medio.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati in questi casi non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione adottato per questo Fondo è prevalentemente di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.

8. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati sia per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento che per il supporto alla selezione dei singoli titoli o di specifiche area geografiche e di settori merceologici.

2. INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

1. È un Fondo Obbligazionario Flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel medio periodo (2-4 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio medio.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata a investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del fondo, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE, e, in modo contenuto, i Paesi emergenti non OCSE.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, L'utilizzo di strumenti finanziari derivati in questi casi non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normativa. e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione adottato per questo Fondo è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.
8. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati sia per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento che per il supporto alla selezione dei singoli titoli o di specifiche area geografiche e di settori merceologici.

3. INVESTIPER BILANCIATO 50

1. È un Fondo bilanciato, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel medio-lungo

periodo (4–6 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio medio–alto.

2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei Partecipanti, in azioni, in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione adottato per questo Fondo è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.
8. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati sia per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento che per il supporto alla selezione dei singoli titoli o di specifiche area geografiche e di settori merceologici.

4. INVESTIPER AZIONARIO EURO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo (6–10 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio molto alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica, il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei Partecipanti, in azioni, in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.

3. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi dell'Area Euro e, in modo contenuto, gli altri Paesi OCSE e i Paesi non OCSE.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione del fondo si avvale di approcci quantitativi e valutazioni di natura fondamentale che coinvolgono sia l'allocazione complessiva del fondo che la selezione dei singoli strumenti finanziari; gli approcci utilizzati possono prendere spunto sia dalle attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società che da modellistiche di natura sistematica nell'analisi di valutazioni e dati fondamentali sia di singole compagnie che di paesi/aree geografiche
8. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati sia per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento che per il supporto alla selezione dei singoli titoli o di specifiche aree geografiche e di settori merceologici.

5. INVESTIPER BILANCIATO 25

1. È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio medio.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari in percentuale non superiore al 50% e, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE, e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.

5. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normative e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione del fondo si avvale prevalentemente di approcci quantitativi allo scopo di individuare l'allocazione complessiva del fondo è la sua declinazione nelle componenti azionarie ed obbligazionarie. La modellistica implementata dal *team* di gestione utilizza dati di varia natura fra cui dati fondamentali, di valutazione relativa ed assoluta e tecnica.
8. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.

6. INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI

1. È un Fondo Obbligazionario Flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel medio lungo periodo (4–6 anni). Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio medio alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è orientata a investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del fondo, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi non OCSE, e, in modo contenuto, i Paesi OCSE.
4. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
5. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normative e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato
6. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
7. Lo stile di gestione del fondo si avvale di approcci quantitativi e valutazioni di natura fondamentale che coinvolgono sia l'allocazione complessiva del fondo che la selezione dei singoli

strumenti finanziari; gli approcci utilizzati possono prendere spunto sia dalle attese del *team* di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi e l'analisi economico-aziendale delle singole società che da modellistiche di natura sistematica nell'analisi di valutazioni e dati fondamentali sia di singole compagnie che di paesi/aree geografiche.

8. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati sia per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento che per il supporto alla selezione dei singoli titoli o di specifiche area geografiche e di settori merceologici.

7. INVESTIPER ETICO BILANCIATO

1. È un Fondo Sostenibile e Responsabile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (4-6 anni), nel rispetto di principi sociali e ambientali. Il Fondo presenta un livello di rischio medio-alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il fondo investe in OICR la cui politica d'investimento prevede la selezione degli emittenti anche sulla base di un'analisi tesa a verificare la sussistenza di elevati standard di responsabilità sociale e ambientale e di un buon comportamento in termini di *governance*. Per l'individuazione degli OICR in cui investire la SGR utilizza una metodologia proprietaria. La valutazione prende in considerazione diversi aspetti della responsabilità degli emittenti, tra cui: politiche sociali (salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rapporto con i sindacati e partecipazione dei lavoratori, pari opportunità, formazione del personale, rapporti con le comunità locali), impatto ambientale (impatto ambientale dei prodotti e della produzione, sistema di gestione ambientale e certificazioni, rendicontazione ambientale, rispetto di norme ambientali), qualità della *governance* (composizione del Consiglio di Amministrazione, politiche anti-corruzione, meccanismi di remunerazione, codici etici, gestione dei rischi sociali, ambientali e di *governance*). Per la determinazione dell'universo di investimento etico la SGR si avvale del supporto metodologico offerto da provider di comprovato standing internazionale.
4. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE.
5. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
6. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normative e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato
7. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in

titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.

8. Lo stile di gestione adottato per questo Fondo è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi.
9. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atti ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.

8. INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di lungo periodo (6-10 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio molto alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari, bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere sia i Paesi OCSE che i Paesi non OCSE.
3. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati in questi casi non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
4. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura) entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale ma di natura tattica ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione del fondo si avvale prevalentemente di approcci quantitativi allo scopo di individuare l'allocazione complessiva del fondo è la sua declinazione nelle componenti azionarie ed obbligazionarie. La modellistica implementata dal team di gestione utilizza dati di varia natura fra cui dati fondamentali, di valutazione relativa ed assoluta e tecnica.
7. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atti ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.

9. INVESTIPER ITALIA PIR25

1. È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di crescita del capitale nel medio-lungo periodo (4–6 anni). Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito, perseguendo una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane, secondo quanto previsto al successivo comma 3. La politica di investimento del fondo è coerente con la normativa di riferimento dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui al combinato disposto delle previsioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157. Il Fondo presenta un livello di rischio medio–alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei Partecipanti, in azioni, in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli **"Investimenti Qualificati"**). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui al presente comma risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.
4. Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche *rating* inferiore ad *investment grade*, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Il Fondo può investire anche in titoli privi di *rating* con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
6. Nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, esclusivamente con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati, nei limiti ed alle condizioni stabilite sia dall'Organo di Vigilanza sia dalla normativa applicabile in tema di Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
7. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere co-

perto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.

8. Lo stile di gestione adottato per questo Fondo è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi, nonché l'analisi economico-aziendale delle singole società.
9. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati sia per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento che per il supporto alla selezione dei singoli titoli o di specifiche area geografiche e di settori merceologici.

10. INVESTIPER ITALIA PIR50

1. È un Fondo bilanciato, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), secondo quanto più specificamente indicato al successivo paragrafo 3, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (4-6 anni). La politica di investimento del fondo è coerente con la normativa di riferimento dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui al combinato disposto delle previsioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157. Il Fondo presenta un livello di rischio alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento in OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
3. La composizione del portafoglio è indirizzata per almeno il 70% dell'attivo verso OICR, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 13-bis, commi da 2 a 4, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito in legge dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 (gli "**Investimenti Qualificati**"), nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - almeno il 70% dell'attivo è investito in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
 - tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 17,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Le previsioni di cui al presente comma devono essere soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

4. Il Fondo non investe, né direttamente né per il tramite degli OICR target, in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari in percentuale non superiore al 70% in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo com-

patibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere principalmente i Paesi OCSE e, in modo contenuto, i Paesi non OCSE.

6. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
7. Nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, esclusivamente con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati, nei limiti ed alle condizioni stabilite sia dall'Organo di Vigilanza sia dalla normativa applicabile in tema di Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
8. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
9. Lo stile di gestione adottato per questo Fondo è di tipo fondamentale, vale a dire: i criteri di determinazione dell'allocazione complessiva del Fondo e di selezione dei singoli strumenti finanziari seguono valutazioni di tipo fondamentale e riflettono le attese del team di gestione riguardo alle variabili macroeconomiche dei principali Paesi.
10. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atti ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.

11. INVESTIPER AZIONARIO FUTURO

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di lungo periodo (6-10 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio molto alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere sia i Paesi OCSE che i Paesi non OCSE. Il fondo investe principalmente in OICR orientate verso società che appaiono beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre tendenze globali di lungo termine.
3. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati in questi casi non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
4. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura) entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale ma di natura tattica ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in

titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.

6. Lo stile di gestione del fondo si avvale prevalentemente di approcci quantitativi allo scopo di individuare l'allocazione complessiva del fondo è la sua declinazione nelle componenti azionarie ed obbligazionarie. La modellistica implementata dal team di gestione utilizza dati di varia natura fra cui dati fondamentali, di valutazione relativa ed assoluta e tecnica.
7. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.

12. INVESTIPER AZIONARIO PAESI EMERGENTI

1. È un Fondo flessibile, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di lungo periodo (6-10 anni). Il Fondo presenta un livello di rischio molto alto.
2. La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari, bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento saranno principalmente i Paesi non OCSE e, in via contenuta i Paesi OCSE.
3. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento si possono utilizzare anche strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati in questi casi non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo.
4. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura) entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale ma di natura tattica ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.
5. Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
6. Lo stile di gestione del fondo si avvale prevalentemente di approcci quantitativi allo scopo di individuare l'allocazione complessiva del fondo è la sua declinazione nelle componenti azionarie ed obbligazionarie. La modellistica implementata dal team di gestione utilizza dati di varia natura fra cui dati fondamentali, di valutazione relativa ed assoluta e tecnica.
7. La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1. I Fondi *Investiper Bilanciato 50*, *Investiper Azionario Euro*, *Investiper Bilanciato 25*, *Investiper Etico Bilanciato*, *Investiper Azionario Globale*, *Investiper Italia PIR25*, *Investiper Italia PIR50*, *Investiper Azionario Futuro* e *Investiper Azionario Paesi Emergenti* sono del tipo a capitalizzazione di proventi. I proventi realizzati da tali Fondi non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.2. I Fondi *Investiper Obbligazionario Breve Termine*, *Investiper Obbligazionario Globale* e *Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti* sono, del tipo a distribuzione di ricavi. I ricavi realizzati ed afferenti a detti Fondi sono pertanto distribuiti annualmente ai partecipanti di tali Fondi secondo le modalità di seguito indicate.

2.3. La SGR distribuisce, con periodicità annuale, ai partecipanti ai Fondi *Investiper Obbligazionario Breve Termine*, *Investiper Obbligazionario Globale* e *Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti* almeno il 10% dei ricavi conseguiti nella gestione di ciascun Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo punto 2.5.

2.4. I ricavi oggetto di distribuzione ai sensi del precedente punto 2.3. sono costituiti dai ricavi netti risultanti dallo sbilancio delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di gestione dei Fondi:

- A1) Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati
- B1) Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati
- D1) Interessi attivi e proventi assimilati su Depositi Bancari
- F) Altre operazioni di gestione
- G) Oneri Finanziari
- I1) Interessi attivi su disponibilità liquide.

La SGR, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre procedere alla distribuzione in tutto o in parte dell'utile netto da realizzo su titoli (valori positivi delle voci A2 e B2 della Sezione Reddituale), nonché del risultato netto delle operazioni in strumenti finanziari derivati (valori positivi delle voci A4 e C1 della Sezione Reddituale) rilevati nella Relazione di gestione dei Fondi. La quota dei ricavi distribuibili viene determinata in base al patrimonio di ciascun Fondo alla data di approvazione della Relazione di gestione relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (annuale).

2.5. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei ricavi di cui ai punti 2.3 e 2.4, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

2.6. L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo, in quanto non vengono presi in considerazione, tra l'altro, né le plusvalenze e minusvalenze, né gli oneri di gestione. Per tali ragioni la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo (variazione del valore della quota) rappresentando, in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote. La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su titoli nonché del risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

2.7. L'ammontare dei ricavi conseguiti a tutto il 30 dicembre di ogni anno spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 90 (novanta) giorni dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

2.8. La distribuzione dei ricavi avviene a mezzo del Depositario della SGR medesima in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato fisico di partecipazione, il pagamento dei ricavi è subordinato alla

presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario, delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I ricavi sono corrisposti secondo le modalità di pagamento indicate dal partecipante. Qualora il partecipante richieda la corresponsione secondo modalità diverse dall'accredito in conto corrente, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo, i ricavi destinati alla distribuzione, al netto degli oneri fiscali applicabili, possono essere totalmente reinvestiti totalmente nel Fondo in esenzione di spese. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei ricavi.

2.9. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i ricavi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono le seguenti:

A. Il compenso annuo della SGR, costituito da:

i. una provvigione di gestione (prevista per tutti i Fondi)

La provvigione di gestione viene calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto dei Fondi. L'importo della provvigione di gestione è prelevato mensilmente dalle disponibilità dei Fondi, il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Detta provvigione è applicata a ciascun Fondo nella misura di seguito indicata:

Fondo	Provvigione di gestione
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE	0,60%
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	1,00%
INVESTIPER BILANCIATO 50	1,50%
INVESTIPER AZIONARIO EURO	1,80%
INVESTIPER BILANCIATO 25	1,30%
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI	1,20%
INVESTIPER ETICO BILANCIATO	1,50%
INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE	1,90%
INVESTIPER ITALIA PIR25 (Classi "PIR" e "N")	1,30%
INVESTIPER ITALIA PIR50 (Classi "PIR" e "N")	1,50%
INVESTIPER AZIONARIO FUTURO	1,80%
INVESTIPER AZIONARIO PAESI EMERGENTI	1,80%

L'ammontare di eventuali retrocessioni commissionali riconosciute alla SGR dagli OICR in cui è investito il patrimonio dei Fondi sarà attribuito integralmente al Fondo interessato.

- ii. una commissione per il calcolo del valore della quota (prevista per tutti i Fondi)
La commissione per il calcolo del valore della quota è calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,0525% (zero virgola zero cinque due cinque per cento), ed è corrisposta annualmente.
- iii. una provvigione di incentivo (prevista per tutti i Fondi ad eccezione del Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine*)
- iii.1 Con riferimento ai Fondi *Investiper Azionario Euro*, *Investiper Azionario Globale*, *Investiper Azionario Futuro*, *Investiper Azionario Paesi Emergenti* la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore delle quote dei Fondi complessivamente registrata nell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) sia positiva e superiore alla variazione, nello stesso periodo, del rispettivo parametro di riferimento, ovvero superiore all'obiettivo di rendimento indicato nella seguente tabella ("extra-rendimento").

Fondo	Parametro di riferimento / Obiettivo di rendimento
INVESTIPER AZIONARIO EURO	ICE BofAML Euro Treasury Bill Index+2,00%
INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE	ICE BofAML Euro Treasury Bill Index+2,00%
INVESTIPER AZIONARIO FUTURO	ICE BofAML Euro Treasury Bill Index+2,00%
INVESTIPER AZIONARIO PAESI EMERGENTI	ICE BofAML Euro Treasury Bill Index+2,00%

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo ed il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative. L'imputazione al patrimonio di ciascun Fondo della provvigione di incentivo avviene in occasione di ogni calcolo del valore della quota, confrontando l'ultimo valore della quota disponibile con quello del medesimo giorno dell'anno solare precedente. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, anche quando non esplicitamente indicato, si considera il valore complessivo netto del Fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione, ove previsto dalla normativa, della provvigione di incentivo stessa.

Più precisamente, la performance del Fondo, ovvero il valore della quota preso a riferimento per il calcolo della commissione di incentivo viene rettificato per la commissione di incentivo stessa, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il prelievo dalle disponibilità del Fondo avviene in ogni caso con cadenza annuale, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun esercizio. La provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando un'aliquota pari al 30% (trenta per cento) dell'extra-rendimento realizzato per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento così come definito nell'Allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.

In ogni caso, la provvigione di incentivo è calcolata al netto degli oneri fiscali vigenti, rettificando la *performance* dell'indice di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi. Il compenso annuo della SGR non potrà in ogni caso superare il limite percentuale, rispetto al relativo valore complessivo netto

medio, pari al doppio della provvigione di gestione prevista per il Fondo medesimo (c.d. *fee cap*).

La SGR, in conformità con quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"), ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo dei Fondi *Investiper Azionario Euro*, *Investiper Azionario Globale*, *Investiper Azionario Futuro* e *Investiper Azionario Paesi Emergenti*. Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento dei Fondi medesimi. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti ai Fondi interessati della eventuale modifica del benchmark mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

iii.2 Con riferimento a tutti gli altri Fondi per i quali è prevista l'applicazione della una provvigione di incentivo, la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che il valore della quota sia aumentato e sia superiore al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dei menzionati Fondi. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, anche quando non esplicitamente indicato, si considera il valore complessivo netto del Fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione, ove previsto dalla normativa, della provvigione di incentivo stessa. Più precisamente, la *performance* del Fondo, ovvero il valore della quota preso a riferimento per il calcolo della commissione di incentivo viene rettificato per la commissione di incentivo stessa, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il prelievo della provvigione di incentivo dalle disponibilità del Fondo avviene in occasione di ogni calcolo del valore della quota, confrontando l'ultimo valore della quota disponibile con quello più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data di avvio dell'operatività. A partire dal giorno 22 dicembre 2017 il valore della quota ai fine del calcolo della commissione di incentivo è da intendersi al lordo delle commissioni di incentivo stesse. La provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando un'aliquota pari al 10% (dieci per cento) dell'incremento assoluto del valore della quota rispetto al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data di avvio dell'operatività per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce detto incremento così come definito nell'Allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.

In relazione ai menzionati Fondi è previsto un *fee cap* al compenso della SGR calcolato come segue: in ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'Incidenza Commissionale Giornaliera");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (l'Incidenza Commissionale Complessiva").

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite dell'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) per il Fondo *Investiper Obbligazionario Globale*,

1,80% (uno virgola ottanta per cento) per il Fondo *Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti* e per il Fondo *Investiper Italia PIR50*, 2,25% (due virgola venticinque per cento) per il Fondo *Investiper Bilanciato 50*, 1,95% (uno virgola novantacinque per cento) per il Fondo *Investiper Bilanciato 25* e per il Fondo *Investiper Italia PIR25* e 2,25% (due virgola venticinque per cento) per il Fondo *Investiper Etico Bilanciato*.

Dal compenso annuo della SGR sarà in ogni caso dedotta la remunerazione complessiva dalla medesima già percepita per la parte del patrimonio dei Fondi investita in OICR collegati.

- B. Il compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, corrisposto annualmente e calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,0975% (zero virgola zero nove sette cinque per cento).
- C. Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari.
- D. Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote.
- E. Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
- F. Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi (ivi incluso quello finale di liquidazione).
- G. Gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse (ad es. le spese di istruttoria).
- H. Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi.
- I. Gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi.
- J. I "contributi di vigilanza" che la SGR è tenuta annualmente a versare alla Consob per i Fondi.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta pari al giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. In relazione alla partecipazione a ciascun Fondo, sono a carico dei Partecipanti i seguenti oneri.

- A. Le commissioni di sottoscrizione, prelevate sull'ammontare delle somme investite nella misura di seguito indicata:

Fondo	Commissione di sottoscrizione
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE	0,00%
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	1,00%
INVESTIPER BILANCIATO 50	1,50%
INVESTIPER AZIONARIO EURO	2,00%

INVESTIPER BILANCIATO 25	1,50%
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI	1,00%
INVESTIPER ETICO BILANCIATO	1,50%
INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE	2,00%
INVESTIPER ITALIA PIR25	1,50%
INVESTIPER ITALIA PIR50	1,50%
INVESTIPER AZIONARIO FUTURO	2,00%
INVESTIPER AZIONARIO PAESI EMERGENTI	2,00%

Le sottoscrizioni effettuate in un Fondo in relazione al quale il sottoscrittore ha chiesto un rimborso nei precedenti 12 mesi non saranno gravate da commissioni di sottoscrizione fino alla concorrenza dell'importo già corrisposto a titolo di commissione di sottoscrizione in relazione alle quote rimborsate.

- C. I diritti fissi relativi ad ogni operazione di sottoscrizione e di passaggio tra Fondi, (con esclusione delle operazioni di passaggio tra Fondi programmato e di operazioni di passaggio tra Fondi effettuate nell'ambito dei Servizi di cui alla Sezione 1.6 della successiva Parte C) per un ammontare pari a 2 (due) Euro.
- D. Gli oneri riguardanti il rimborso di spese sostenute per l'eventuale emissione di certificati, pari a 20 (venti) Euro.
- E. Le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

2. **Per le sottoscrizioni effettuate tramite Programmi di accumulazione, la SGR ha diritto di prelevare dall'ammontare delle somme investite dal sottoscrittore gli oneri riguardanti il rimborso delle spese amministrative connesse con le singole movimentazioni di sottoscrizione, pari a 1 (uno) Euro, e gli oneri riguardanti il rimborso delle spese postali connesse con l'invio delle note riassuntive semestrali, unitariamente pari a 1 (uno) Euro.**
3. **Gli importi di cui alle precedenti lett. B), C) e al precedente punto 2) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito internet indicato nella Scheda identificativa.**
4. **I soggetti collocatori non possono porre a carico dei Partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.**

C) *Modalità di funzionamento*

Il presente Regolamento Unico Semplificato si compone di tre parti:

- A. Scheda identificativa;
- B. Caratteristiche del prodotto;
- C. Modalità di funzionamento.

I. **PARTECIPAZIONE AL FONDO**

I.1. **PREVISIONI GENERALI**

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante, dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8,00 (otto), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per gli assegni (bancari e circolari) la valuta riconosciuta sarà il terzo giorno lavorativo successivo alla trasmissione al Depositario.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30, comma 6, del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dai Fondi, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto

investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione: l'importo minimo della sottoscrizione è pari ad Euro 500;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva Sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva Sezione I.4;
 - adesione ai Servizi di cui alla successiva Sezione I.6.

Gli importi destinati ad un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) da parte di ogni singolo partecipante persona fisica residente nel territorio dello stato italiano, non possono essere superiori, per ciascun anno solare, ad euro 30.000 e complessivamente ad euro 150.000. In caso di destinazione degli importi dell'investimento ad un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) non è consentita la cointestazione.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o, comunque, non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A. – con rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla successiva Sezione II *"Quote e certificati di partecipazione"*.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con frequenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano di accumulo si attua mediante la sottoscrizione di apposito modulo, nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 1 (uno) versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 4 (quattro) versamenti ed un massimo di 360 (trecentosessanta) versamenti, per una durata complessiva compresa tra 1 e 30 anni.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro per la rata mensile, di 150 Euro per la rata trimestrale e 300 Euro per la rata semestrale, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo, il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel Paragrafo 4 della Sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo SDD) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente Paragrafo 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
9. Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 2 della Sezione I.2 *"Modalità di sottoscrizione delle quote"*. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
10. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il regolamento del rimborso avviene il giorno lavorativo di ricezione della richiesta di trasferimento al valore unitario della quota riferito al giorno medesimo, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo paragrafo VI.1, punto 7; si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le 8,00;
 - il regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante avviene il giorno lavorativo successivo a quello del regolamento del rimborso, al valore unitario della quota riferita al giorno medesimo;
 - il trasferimento di quote può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo;
 - in ogni caso, l'emissione delle quote del Fondo prescelto non può avvenire prima che le somme siano disponibili;
 - la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuta operazione.

1.5. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI PROGRAMMATO (*SWITCH PROGRAMMATO*)

1. Il partecipante che abbia richiesto l'immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo può conferire l'incarico alla SGR di effettuare una serie di passaggi tra Fondi, in forma programmata, con cadenza mensile, trimestrale e semestrale.
2. Il partecipante dovrà inoltrare una richiesta alla SGR indicando, in aggiunta agli elementi richiesti al paragrafo 1.4, le date prescelte per le operazioni di passaggio programmato, che dovranno coincidere comunque con l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, nonché l'ammontare degli importi da rimborsare e che contestualmente intende sottoscrivere.
3. L'ammontare di ciascun passaggio tra Fondi programmato non potrà essere inferiore a 50 Euro.
4. L'operazione di passaggio tra Fondi non avrà luogo se, alla data di scadenza prescelta, il sottoscrittore deterrà un numero di quote per un controvalore totale complessivo inferiore all'ammontare richiesto.
5. Le operazioni di passaggio tra Fondi verranno effettuate secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 1.4 del presente Regolamento in base al valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese.
6. La disposizione di passaggio tra Fondi programmato rimane valida fino a comunicazione di revoca o di modifica da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR non oltre il 15° giorno antecedente la data stabilita per il passaggio tra Fondi. Entro il medesimo termine il partecipante potrà altresì chiedere alla SGR di modificare la scelta del Fondo che intende contestualmente sottoscrivere, senza che ciò comporti decadenza del programma.

1.1. INVESTIMENTO NELLE QUOTE DEI FONDI MEDIANTE ADESIONE AI SERVIZI "*IoProgetto*", "*IoConcretizzo*" e "*IoIncremento*"

Servizio "IoProgetto"

1. L'investimento nelle quote dei Fondi può avvenire anche mediante l'adesione al Servizio *IoProgetto*. *IoProgetto* si caratterizza per la combinazione di operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo e di operazioni di *Switch* programmato tra Fondi.

2. L'adesione a *IoProgetto* consente al sottoscrittore di distribuire nel tempo l'investimento nei Fondi e di pianificare, mediante versamenti periodici, il passaggio automatico da un Fondo con un profilo di rischio più elevato ad un Fondo con un profilo di rischio progressivamente decrescente.
3. In caso di adesione a *IoProgetto*, al momento dell'attivazione del Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Servizio (compresa tra 5 e 20 anni);
 - l'importo unitario e la frequenza dei versamenti (mensile, trimestrale, semestrale);
 - l'importo, corrispondente ad almeno n. 1 (uno) versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione iniziale.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti.
5. All'atto dell'adesione a *IoProgetto*, è individuato il Fondo oggetto di investimento iniziale in base alla durata prescelta per il Servizio stesso.
6. Successivamente, in considerazione del numero di anni mancanti alla scadenza del Servizio e sulla base di scadenze temporali predefinite, il controvalore derivante dal rimborso delle quote tempo per tempo detenute e l'importo dei successivi versamenti periodici sono automaticamente trasferiti, mediante una o più operazioni di *Switch Programmato*, al Fondo avente profilo di rischio inferiore.
7. Le seguenti tabelle riportano, a titolo esemplificativo e per categorie di Fondi per le quali è previsto il Servizio, le operazioni di passaggio tra Fondi, individuate in funzione della durata del Servizio prescelta ovvero in base al numero di anni mancanti alla scadenza del servizio medesimo.

IoProgetto Fondi Comuni

FONDO	ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA SERVIZIO	
	MASSIMO	MINIMO
INVESTIPER AZIONARIO EURO	20	11
INVESTIPER BILANCIATO 50	10	5
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	4	2
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE	1	1

IoProgetto Fondi di Fondi

FONDO	ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA SERVIZIO	
	MASSIMO	MINIMO
INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE	20	11
INVESTIPER ETICO BILANCIATO	10	6
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI	5	3
INVESTIPER BILANCIATO 25	2	1

8. Il sottoscrittore, all'atto dell'adesione a *IoProgetto*, indipendentemente dalla durata del Servizio prescelta nonché dal numero di anni mancanti alla Scadenza del servizio medesimo, ha la facoltà di individuare, quale Fondo oggetto dell'investimento iniziale:
- nel caso di adesione a *IoProgetto* Fondi Comuni, il Fondo *Investiper Bilanciato 50*, caratterizzato da un profilo di rischio inferiore, in luogo del Fondo *Investiper Azionario Euro*;
 - nel caso di adesione a *IoProgetto* Fondi di Fondi, il Fondo *Investiper Etico Bilanciato*, caratterizzato da un profilo di rischio inferiore, in luogo del Fondo *Investiper Azionario Globale* (cd. "Percorso moderato").
9. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Servizio – versamenti aggiuntivi purché multipli del versamento unitario prescelto. Tali versamenti non determinano un'anticipata chiusura del Servizio rispetto alla durata prescelta.
10. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti di *IoProgetto* in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
11. Il sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Servizio mediante variazione:
- della durata residua;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della frequenza dei versamenti.
12. Il Servizio si estingue allo scadere della durata dello stesso ovvero a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero a seguito del rimborso totale.
13. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni I.3, I.4 e I.5 rispettivamente relative alle operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo, Passaggio tra Fondi e Passaggio tra Fondi Programmato.

Servizio "IoConcretizzo"

1. L'investimento nelle quote dei Fondi può avvenire mediante adesione al Servizio *IoConcretizzo*. *IoConcretizzo* si caratterizza per la combinazione di operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo e di operazioni di *Switch* tra Fondi.
2. In particolare, l'adesione a *IoConcretizzo* consente al sottoscrittore di uno dei seguenti Fondi *Investiper Bilanciato 50*, *Investiper Azionario Euro*, *Investiper Etico Bilanciato*, *BCC Selezione Investimento* (il "**Fondo di Partenza**") di reinvestire i rendimenti eventualmente conseguiti dal Fondo di Partenza, in quote del Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine* (il "**Fondo di Destinazione**").
3. Al momento dell'adesione a *IoConcretizzo*, sono contestualmente individuati il Fondo di Partenza e il Fondo di Destinazione. Il Fondo di Partenza è sottoscritto mediante adesione ad un Piano di accumulo o tramite versamento in un'unica soluzione minima di 5.000 euro. Il Fondo di Destinazione è alimentato, in modo automatico al ricorrere dalle condizioni indicate al successivo paragrafo 4, esclusivamente attraverso operazioni di *Switch* dal Fondo di Partenza.
4. Lo *Switch* dal Fondo di Partenza al Fondo di Destinazione è subordinato alla verifica, da parte della SGR il 15° giorno di ciascun mese (la "**Data di Verifica**"), del raggiungimento di un determinato spread tra il valore unitario della quota del Fondo di Partenza (NAV) e il valore medio di carico (VMC) delle quote del Fondo medesimo detenute dal sottoscrittore. Il VMC è dato dal rapporto tra la sommatoria degli importi investiti alla Data di Verifica e il numero delle quote in essere alla stessa data secondo la seguente formula:

$$\text{VALORE MEDIO DI CARICO (VMC)} = \frac{\text{sommatoria degli importi investiti nel Fondo di Partenza alla Data di Verifica}}{\text{numero quote del Fondo di Partenza detenute alla Data di Verifica}}$$

5. Nel caso in cui la differenza percentuale fra il NAV e il VMC risultasse positiva per un valore uguale o superiore alla soglia percentuale indicata nell'ambito del Modulo di Sottoscrizione e individuata nell'ambito dei range previsti dalla tabella che segue, la SGR procederà automaticamente ad effettuare un rimborso dal Fondo di Partenza per un importo corrispondente alla differenza tra il NAV e il VMC, moltiplicato per il numero delle quote possedute, purché il controvalore del rimborso sia almeno pari ad Euro 50 ed un contestuale reinvestimento nel Fondo di Destinazione. Nel caso in cui il controvalore delle quote esistenti nel Fondo di Partenza non fosse sufficiente a generare l'importo minimo di Euro 50 l'operazione di *Switch* non verrà effettuata, neppure parzialmente.

Fondo	Range Max	Range Min
INVESTIPER BILANCIATO 50	3%	5%
INVESTIPER AZIONARIO EURO	5%	7%
INVESTIPER ETICO BILANCIATO	3%	5%
INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE	5%	7%

6. In caso di adesione a *IoConcretizzo*, al momento dell'attivazione del Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
- il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti nel Fondo di Partenza e/o la durata del Servizio;
 - l'importo unitario e la frequenza dei versamenti nel Fondo di Partenza (mensile, trimestrale, semestrale);
 - l'importo, corrispondente ad almeno n. 1 (uno) versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione iniziale;
 - la soglia percentuale di riferimento per il rimborso a valere sul Fondo di Partenza.
7. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti.
8. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Servizio – versamenti aggiuntivi purché multipli del versamento unitario prescelto.
9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti di *IoConcretizzo* senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
10. Il sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Servizio mediante variazione:
- della durata residua;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della frequenza dei versamenti.
11. Il Servizio si estingue a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero a seguito del rimborso totale.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni I.3, I.4 e I.5 rispettivamente relative alle operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo, Passaggio tra Fondi e Passaggio tra Fondi Programmato.

Servizio "IoIncremento"

1. L'investimento nelle quote dei Fondi può avvenire mediante adesione al Servizio *IoIncremento*. *IoIncremento* si caratterizza per la combinazione di operazioni di sottoscrizione, effettuate sia mediante Piani di accumulo sia mediante versamento in un'unica soluzione, e di operazioni di *Switch* tra Fondi.
2. In particolare, l'adesione a *IoIncremento* consente al sottoscrittore di uno dei Fondi *Investiper Bilanciato 50*, *Investiper Azionario Euro*, *Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti*, *Investiper Etico Bilanciato*, *Investiper Azionario Globale* (il "**Fondo di Partenza**") di incrementare la propria partecipazione al Fondo di Partenza medesimo, al ricorrere delle condizioni di acquisto previste dal successivo paragrafo 4.
3. L'adesione a *IoIncremento* comporta la contestuale sottoscrizione del Fondo di Partenza mediante un Piano di accumulo e del Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine* mediante versamento in un'unica soluzione. Al ricorrere delle condizioni indicate nel successivo paragrafo, sarà effettuata un'automatica operazione di *Switch* dal Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine* al Fondo di partenza oggetto del Piano di Accumulo.
4. In coincidenza con la data di valorizzazione prevista per il piano di accumulo (la "**Data di Verifica**"), la SGR rileva il valore unitario della quota del Fondo di Partenza (NAV) e il massimo valore raggiunto dalla quota dello stesso Fondo nei 2 (due) anni precedenti la Data di Verifica (NAV max). Nel caso in cui il periodo di attività del Fondo di Partenza risulti inferiore a 2 (due) anni, verrà preso a riferimento il massimo valore raggiunto dalla data di inizio dell'attività.
5. Nel caso in cui, la differenza percentuale fra il NAV e il NAVmax risultasse negativa per un valore uguale o inferiore alla soglia percentuale indicata nell'ambito del Modulo di Sottoscrizione e individuata nell'ambito dei range previsti dalla tabella che segue, la SGR effettuerà automaticamente uno *Switch* dal Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine* al Fondo di Partenza per un importo corrispondente al valore della rata unitaria del Piano di accumulo nel Fondo di Partenza prescelta dal sottoscrittore. Nel caso in cui il controvalore delle quote esistenti nel Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine* non fosse sufficiente a generare l'importo del versamento aggiuntivo della rata unitaria nel Fondo di Partenza, l'operazione di *Switch* non verrà effettuata, neppure parzialmente.

Fondo	RANGE MAX SERVIZIO	RANGE MIN SERVIZIO
INVESTIPER BILANCIATO 50	-5%	-7%
INVESTIPER AZIONARIO EURO	-7%	-10%
INVESTIPER OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI	-4%	-6%
INVESTIPER ETICO BILANCIATO	-5%	-7%
INVESTIPER AZIONARIO GLOBALE	-7%	-10%

6. In caso di adesione a *IoIncremento*, al momento dell'attivazione del Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - l'ammontare del versamento in un'unica soluzione nel Fondo *Investiper Obbligazionario Breve Termine*;
 - il numero dei versamenti nel Fondo di Partenza e/o la durata del Servizio;
 - l'importo unitario e la frequenza dei versamenti nel Fondo di Partenza (mensile trimestrale, semestrale);
 - l'importo, corrispondente ad almeno n. 1 (uno) versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione iniziale;

- la soglia percentuale di riferimento per lo *switch* dal Fondo Investiper Obbligazionario Breve Termine al Fondo di Partenza.
7. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo del versamento iniziale è almeno pari all'importo unitario dei successivi versamenti.
 8. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Servizio – versamenti aggiuntivi purché multipli del versamento unitario prescelto.
 9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti di *IoConcretizzo* senza che ciò comporti l'estinzione del Servizio e in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
 10. Il sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Servizio mediante variazione:
 - della durata residua;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della frequenza dei versamenti.
 11. Il Servizio si estingue allo scadere della durata dello stesso ovvero a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero a seguito del rimborso totale.
 12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni I.3, I.4 e I.5 rispettivamente relative alle operazioni di sottoscrizione mediante Piani di accumulo, Passaggio tra Fondi e Passaggio tra Fondi Programmato.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi, a scelta del partecipante, per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. I certificati al portatore non sono più emessi a partire dal 24 novembre 2015.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito
4. gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
5. A richiesta degli aventi diritto, sono ammessi la conversione in forma nominativa dei certificati al portatore ad oggi ancora in circolazione, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati fisici nominativi.
6. In occasione di sottoscrizioni, la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei Fondi o dei Partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 (dieci) giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 (cinque) Euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1. PREVISIONI GENERALI

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8,00 (otto).
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, in caso di richiesta di rimborso, di somma di richieste contestuali di rimborso o di richiesta di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore all’1% (uno per cento) del valore complessivo del Fondo e/o a 2 (due) milioni di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in

quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 (dieci) giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del terzo giorno successivo a quello dalla richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.1. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a suo rischio e spese. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario, in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

2. Il Partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi potranno avere una frequenza mensile, trimestrale, semestrale;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100 (cento) Euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sot-

toscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso in ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.

6. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 (quaranta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VI. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'at-

tività di gestione del Fondo, e, in particolare, in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Carlo Esterle n. 9/11

20132 Milano

t. +39 02 430281

f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it